



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



***Assicurazione della Responsabilità Professionale
Schema Lloyd's 2006/2007 per gli Associati OICE***

LLOYD'S

**Arranged by AEC Underwriting s.r.l. – Lloyd's Correspondent
Underwritten 100% by certain syndicates at Lloyd's**

SOMMARIO

- **Introduzione**
- **Schema della Copertura Assicurativa**
- **Tipologie di copertura**
- **Polizza per la Copertura delle Varianti in corso d'Opera (Merloni)**
- **Calcolo del premio**
- **Assistenza e Gestione delle Richieste di Risarcimento**
- **Costi di Difesa – Altri Costi**
- **Condizioni particolari**
- **Incaricati – Consulenti e altri Collaboratori**
- **Estensione territoriale e Legge applicabile**
- **Consorzi stabili o raggruppamenti temporanei di progettisti - J.V. - A.T.I. – R.T.I. - R.T.P.**
- **Polizza unica per Società, Studi Associati e titolari con P.IVA**
- **Clausola di “Tacito rinnovo”**
- **Studio relazione delle Polizza Professionali in corso**

INTRODUZIONE

L'AEC Underwriting Srl ha elaborato assieme all'OICE, presieduta dall'Ing. Nicola Greco, una copertura assicurativa di Responsabilità Professionale accordata da alcuni sottoscrittori dei Lloyd's (presenti in Italia tramite la *Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's*, Via Sigieri, 14 – 20135 Milano) a condizioni particolarmente convenienti ed estensibile alle prescrizioni in materia di cui alla Legge 109/94 (c.d. Legge Merloni).

Nel presente documento troverete un riepilogo delle principali garanzie prestate dalla polizza in argomento; per ulteriori informazioni potete contattare l'AEC Underwriting Srl - Sede di Milano: Via Conservatorio 22 - Tel +39/02/7729.7570 - Fax. +39/02/7729.971 sito web <http://www.aecunderwriting.it>
E-mail: garlaschi@aecunderwriting.it.

SCHEMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La Polizza di Responsabilità Professionale Lloyd's - OICE 2006/2007 è strutturata nella forma "All Risks", tipica del mercato assicurativo anglosassone, ovvero "risultano in copertura tutti i rischi relativi all'attività svolta, tranne ciò che è esplicitamente escluso".

La copertura è operante per :

- qualsiasi "*Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia commesse con colpa professionale*" (**danni diretti, danni consequenziali, danni patrimoniali e danni indiretti**) nello svolgimento della propria attività professionale;
- **qualsiasi attività rientrante nelle competenze professionali** degli Assicurati;
- **qualsiasi tipologia di opere e per qualsiasi valore;**
- **infedeltà dipendenti** – incaricati dell'Assicurato;
- **lesione della reputazione imprenditoriale**, diffamazione o danni all'immagine;
- **perdita o danneggiamento di documenti;**
- **rimborso costi e spese legali per procedimenti penali** instaurati contro l'Assicurato o i suoi dipendenti;
- massimali: da Euro **1.500.000,00** a Euro **10.000.000,00**;
- franchigia. da Euro **10.000,00** a Euro **150.000,00**;
- emissione, a tassi prestabiliti, di **Certificati di Assicurazione per Opere Pubbliche** per singolo incarico ai sensi dell' **Art. 111 Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture** (Garanzie che devono prestare i progettisti) fino a 36 mesi di cronogramma lavori anche per Committenti privati;

TIPOLOGIE DI COPERTURA

La copertura assicurativa base sarà di tipo annuale e riferita all'intera attività professionale.

POLIZZA PER LA COPERTURA DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA (MERLONI)

Lo schema di polizza Lloyd's prevede la possibilità, per gli incarichi di progettazione esecutiva per le quali sia prevista la copertura obbligatoria ai sensi **Art. 111 Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture** (Garanzie che devono prestare i progettisti) così come integrato dall'Art. 105 del regolamento Dpr. 554/99, di emettere **“Certificati di Assicurazione per Opere Pubbliche”**, a tassi prestabiliti per opere aventi cronogramma lavori fino a 36 mesi, **secondo lo schema tipo del Decreto Ministeriale 123/04** (in vigore dal 26 Maggio 2004). Nel caso in cui l'Iscritto/Assicurato sia Mandatario di R.T.I., A.T.I. o R.T.P. tale **“Certificato”** potrà essere esteso (per i rischi legati a tale incarico) a tutti i professionisti Mandanti.

In caso di sinistro la polizza generale sull'intera attività professionale darà copertura in Differenza di Condizioni (DIC) e Differenza di Limiti (DIL).

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio sarà calcolato sul fatturato dell'anno fiscale precedente senza regolazione del premio a fine annualità assicurativa ed in base alla categoria di appartenenza, come precisato all'art. 23.11 del testo di polizza.

ASSISTENZA E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Nell'ambito dei servizi di consulenza prestati ai professionisti, AEC S.p.A. fornirà piena collaborazione per la gestione di tutti quegli eventi che possano dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti degli Assicurati.

COSTI DI DIFESA – ALTRI COSTI

Nell'ambito delle garanzie di polizza, i costi e le spese affrontate per la difesa sono a carico dell'Assicuratore entro il limite del 25% del massimale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

La copertura assicurativa è operante anche per le seguenti attività :

- **Consulenza Ecologica ed Ambientale**
- **Igiene e Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 626/94 e 624/96 e s.m.i.)**
- **Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (D. Lgs. 494/96 e s.m.i.)**
- **Fascicolo Fabbriato**
- **Supporto al Responsabile Unico del Procedimento** come previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99
- **Project Management** nel settore delle Costruzioni
- **Attività di verifica degli elaborati progettuali** per i lavori d'importo inferiore a 20 milioni di Euro come previsto dall'Art.112 “Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori” del Codice dei Contratti Pubblici di lavori e dall'Art. 28 “Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione” del Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 18.

INCARICATI – CONSULENTI E ALTRI COLLABORATORI

Qualunque responsabilità professionale contestata al professionista e derivante da atti o omissioni dei dipendenti, dei consulenti o incaricati, è compresa.

ESTENSIONE TERRITORIALE E LEGGE APPLICABILE

Eccetto che per USA e Canada, dove è possibile richiedere specifiche estensioni per singolo incarico, **non ci sono limiti geografici o giuridici alla polizza che opera su base mondiale**. In molti paesi esteri dove sono previsti obblighi di stipula di polizze sul mercato assicurativo locale, l'Assicuratore si rende disponibile alla emissione di certificati assicurativi sulla base della polizza stipulata in Italia a conferma della validità della copertura.

CONSORZI STABILI O RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROGETTISTI – J.V. - A.T.I. – R.T.I. - R.T.P.

Piena copertura, per la quota di responsabilità dell'Associato, è automaticamente fornita per le Joint Venture e per i Consorzi Staili di Progettisti. Inoltre la polizza prevede che, per incarichi soggetti alla Legge Merloni nei quali l'Associato/Assicurato sia il Capogruppo di un'associazione temporanea di progettisti, la copertura è automaticamente estesa ogni altra persona fisica o giuridica (mandante) che operi congiuntamente con l'Associato/Assicurato limitatamente ai rischi legati a tale contratto.

POLIZZA UNICA PER SOCIETA', STUDI ASSOCIATI E TITOLARI CON P. IVA

Nel caso di coesistenza, nell'ambito dello stesso Associato OICE, di attività professionali personali dei titolari e/o di Studi Associati di Ingegneria o di Architettura controllate o collegate agli stessi professionisti, **la polizza può essere estesa, con un unico contratto, a tutte le responsabilità professionali scaturenti dalle attività delle singole strutture operative** con il vantaggio di poter evitare di pagare il premio per il fatturato interno al gruppo.

TACITO RINNOVO

In assenza di disdetta da parte degli Assicuratori o dell'Assicurato, la presente assicurazione verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi come da termini e condizioni in corso, previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 15 giorni successivi alla decorrenza del rinnovo, di:

1. Assenza sinistri (No Claims Declaration) datata non più di 30 giorni dal rinnovo;
2. Fatturato dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo;
3. Conferma dell'attività professionale esercitata rispetto a quanto dichiarato nel questionario del periodo precedente alla decorrenza del rinnovo.

STUDIO/RELAZIONE DELLE POLIZZE PROFESSIONALI IN CORSO

La AEC S.p.A., tramite la propria rete di colleghi, si rende disponibile ad esaminare i rischi dei singoli professionisti al fine di valutare la copertura professionale più idonea alla specificità delle attività esercitate. Tale esame potrà, su richiesta esplicita, prevedere uno Studio/Relazione scritta - del tutto gratuita - delle eventuali polizze professionali già stipulate con altri Assicuratori.

Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 132

(Varianti in corso d'opera)

(artt. 19, co. 1 ter, e 25, l. n. 109/1994)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali .

Art. 111

(Garanzie che devono prestare i progettisti)

(art. 30, co. 5, l. n. 109/1994)

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'[articolo 132, comma 1, lettera e\)](#), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera c\)](#), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera c\)](#), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.

Per il documento completo : http://www.simone.it/appaltipubblici/codice/codice_appalti.htm

Dpr 554/99 pubblicato sul supplemento ordinario n. 66/1 della GU del 28 aprile 2000

(Omissis)

Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista)

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.

(Omissis)

Per il documento completo

<http://www.simone.it/appaltipubblici/merloni/merloni.htm>

**POLIZZA CONVENZIONE “OICE”
ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE**

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma “Claims Made”. Ciò significa che copre le richieste di indennizzo avanzate nei confronti dell’Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest’Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

DEFINIZIONI

Assicuratori:	I membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione
Assicurato:	La persona fisica o giuridica (indicata al punto 1 e 2 del questionario allegato) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori
Rischio:	La probabilità che si verifichi un sinistro
Sinistro:	Il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro
Corrispondente:	Il soggetto che gestisce il contratto di Assicurazione
Modulo :	Il Modello (MOD1 B) richiamato nel frontespizio di polizza contenente tutti i dati relativi alla copertura
Attività Professionale:	I servizi forniti dall’Assicurato esercitate nell’ambito delle competenze professionali e per i quali è legalmente autorizzato ed iscritto ai relativi Ordini Professionali
Programma OICE :	Il presente “Testo di Polizza” quale accordo tra l’OICE ed alcuni dei membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile Professionale degli Associati all’OICE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, anche nella compilazione dell'allegato Modulo Proposta/Questionario che forma parte integrante della presente polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Salvo il caso di altre Assicurazioni stipulate con i Lloyd's, il Contraente e' esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse persone assicurate. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza nonché agli altri Assicuratori dei Lloyd's.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto

ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi dell'Art. 1898 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

ART. 7 - TACITO RINNOVO

Con la presente clausola si stabilisce che, in assenza di disdetta da parte degli Assicuratori o dell'Assicurato, la presente assicurazione verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi come da termini e condizioni in corso, previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 15 giorni successivi alla decorrenza del rinnovo, di:

1. Assenza sinistri (No Claims Declaration) datata non più di 30 giorni dal rinnovo;
2. Fatturato dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo;
3. Conferma dell'attività professionale esercitata rispetto a quanto dichiarato nel questionario del periodo precedente alla decorrenza del rinnovo.

Il premio di rinnovo sarà calcolato sulla base del fatturato dell'anno fiscale precedente di cui al punto 2 che precede, da corrispondere entro e non oltre 30 giorni successivi la data di decorrenza del rinnovo.

Nel caso una delle parti volesse disdire il presente contratto, o l'Assicurato o gli Assicuratori dovranno, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza, darne comunicazione scritta, nelle forme di Legge, in cui si dichiara la volontà di rescindere il contratto.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, Via Sigieri 14, 20135 Milano. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro:- "gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's".

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Contraente.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E DI
CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA ISCRITTE ALL'OICE**

ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all'Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il periodo di validità della presente polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, così come descritta nel questionario allegato, per:

12.1 Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, di incaricati e, nei casi in cui l'Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato;

12.2 L'infedeltà derivante da atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di dipendenti o incaricati dell'Assicurato, fermo restando che :

- A. non potrà avere diritto ad alcun indennizzo chi abbia commesso o sottaciuto tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti;
- B. se gli Assicuratori lo richiedono è fatto obbligo all'assicurato di adoperarsi per effettuare il recupero da, nonché di salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante all'Assicuratore verso, le persone che avranno commesso o sottaciuto tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti, oppure dei legali rappresentanti di tali persone.
- C. gli Assicuratori non rispondono delle richieste di indennizzo derivanti da atti od omissioni disonesti o fraudolenti commessi da:
 - (1) qualsiasi persona, dopo l'eventuale scoperta in relazione ad essa di ragionevole motivo di sospetto di frode o disonestà;
 - (2) Consiglieri di Amministrazione dell'Assicurato.

12.3 Lesione della reputazione imprenditoriale, diffamazione o danni all'immagine, escluso il caso di dolo, commesse dall'Assicurato o da un suo associato, ex-associato o un titolare dell'Assicurato, un suo incaricato o dipendente;

12.4 Perdita o danneggiamento di documenti: a parziale deroga dell'esclusione Art. 18.4 che segue gli Assicuratori, in caso di perdita o danneggiamento di documenti verificatisi nello svolgimento dell'attività professionale e comunicati agli Assicuratori stessi durante il periodo di validità della polizza, terranno indenne l'Assicurato per:

- A. tutte le somme per le quali l'Assicurato sarà chiamato a rispondere quale responsabile civile di tali perdite e danneggiamenti
- B. tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per la sostituzione o il ripristino dei suddetti documenti, fino ad un massimo di EURO 100.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo purché la perdita o danneggiamento si verifichino quando i documenti vengano trasportati o siano detenuti dall'Assicurato, o da una qualsiasi persona incaricata dall'Assicurato;

Art.13 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo della polizza e che le stesse non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

ART. 14 - LIMITE DI INDENNIZZO APPLICABILE ALLE CONDIZIONI 1, 2, 3, 4 DELL'ART. 12 DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nel Modulo, per sinistro e per anno assicurativo, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona, azienda, società o persona giuridica, l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato. Nonostante quanto sopra si prende atto che relativamente ai Certificati Merloni emessi in conformità all'Art. 23.6, i massimali relativi ad ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale specificato nel modulo della presente polizza. Si prende ulteriormente atto che le garanzie, e conseguentemente il massimale, relativi ad ogni Certificato Merloni, saranno validi esclusivamente per le coperture obbligatorie previste dalla predetta legge Merloni, e che, nel caso di un sinistro non espressamente escluso dalla presente polizza e non coperto dal Certificato Merloni, oppure nel caso di un sinistro liquidabile per un importo superiore al singolo Certificato Merloni, l'indennizzo di cui alla presente polizza sarà esclusivamente per la differenza di condizioni (D.I.C.) e Massimali (D.I.L.) rispetto al singolo Certificato Merloni, e sarà comunque soggetto al massimale in aggregato annuo specificato nella scheda di polizza.

ART. 15 - ALTRI COSTI

In aggiunta a quanto previsto nell'art. 14 gli Assicuratori pagheranno, fino ad un massimo del 25% del Limite di indennizzo indicato nel Modulo, tutti gli altri costi e spese (tranne quelli sostenuti nel tentativo di effettuare il recupero, secondo quanto previsto nell'Art. 12.2 (B) di cui sopra) sostenuti direttamente dagli Assicuratori o anticipati dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all'Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza.

Tuttavia, se l'ammontare dell'indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l'importo totale dell'indennizzo richiesto.

La franchigia prevista nel Modulo non si applicherà al presente articolo.

ART.16 - COSTI DI DIFESA PENALE

Nell'ambito del massimale citato nell'Art. 15 gli Assicuratori rimborseranno tutti i costi e le spese legali sostenuti dall'Assicurato per i procedimenti penali instaurati contro l'Assicurato o suoi dipendenti.

Questa estensione è soggetta alle seguenti disposizioni :

- che le circostanze da cui scaturiscono tali procedimenti potrebbero, in assenza di difesa, risultare in un sinistro ai sensi della presente polizza;
- che gli Assicuratori sono dell'opinione che la difesa di tale procedimento potrebbe rafforzare la difesa contro richieste di risarcimento eventualmente scaturenti da tali circostanze;
- che qualsiasi concomitante o conseguente procedimento civile scaturito dal procedimento penale relativo alla presente estensione sarà soggetto alle procedure da seguire in caso di sinistro e dovranno essere ritenute circostanze secondo i termini della presente polizza;

- che qualunque appello contro le sentenze di primo grado sarà ritenuto parte integrante del procedimento;
- che gli Assicuratori non risponderanno, relativamente alla presente estensione di garanzia, del pagamento di multe, ammende, sanzioni, e nel caso di procedimenti in paesi esteri, per danni punitivi, multipli o esemplari;
- che il limite di indennizzo della presente estensione sarà di Euro 200.000,00 in aggregato per il periodo di assicurazione compreso nel massimale di polizza e non in eccesso allo stesso.

ART. 17 - COSTI E SPESE SOSTENUTE ALLO SCOPO DI LIMITARE IL DANNO

Gli Assicuratori indennizzeranno l'Assicurato relativamente a tutti i costi e spese sostenuti, prima della consegna dei lavori, per ogni azione resa necessaria allo scopo di limitare l'entità del danno per il quale è stata fatta richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, oppure per evitare o limitare l'eventuale danno che potrebbe scaturire da circostanze rivelatesi durante il periodo di assicurazione. Le parti concordano che nel caso in cui l'Assicurato provochi un sinistro coperto nel presente articolo, l'onere della prova (a soddisfazione degli Assicuratori) che ogni spesa sia stata sostenuta nel solo intento di mitigare il danno coperto dalla presente Assicurazione dovrà essere a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui alcune parti del presente articolo non siano valide ed applicabili secondo l'ordinamento Italiano, le stesse non dovranno essere applicate e saranno senza effetto, rimanendo valide ed efficaci le parti rimanenti.

ART. 18 – ESCLUSIONI

Gli Assicuratori non rispondono per:

- 18.1 il dolo dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione dell'Assicurato;
- 18.2 la parte dell'indennizzo fino a concorrenza della franchigia;
- 18.3 le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;
- 18.4 le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- 18.5 le richieste di indennizzo derivanti dalla consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:
 - a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
 - b) fornire materiali o attrezzature;
- 18.6 qualsiasi richiesta di indennizzo derivante da un impegno sottoscritto dall'Assicurato a pagare penalità o ammende non dovute ai sensi di legge o eccedente l'ammontare della responsabilità professionale dell'assicurato in assenza di tale impegno;
- 18.7 qualsiasi richiesta di indennizzo derivante dall'inadempienza dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;
- 18.8 le conseguenze di qualsiasi circostanza:
 - a) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente polizza, oppure

- b) nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;
- 18.9 a) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di proprietà e le perdite o spese di qualsiasi natura da esse derivanti, nonché le perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o cui esse danno un contributo, o che derivano da:
1. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive a combustione di combustibili nucleari;
 2. proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari;
- b) perdita, danneggiamento o distruzione causati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli.;
- 18.10 Qualsiasi richiesta di indennizzo basata su o derivante da, direttamente o indirettamente, oppure conseguenti, o che in qualunque modo riguardino inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo;
- 18.11 a) risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada;
- b) l'applicazione o la conferma o la registrazione di una sentenza contro l'Assicurato da parte di un arbitro, un tribunale o una Corte degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada per risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada.
- 18.12 Perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, o in connessione con i punti 1 e 2 di seguito riportati, indipendentemente da qualsiasi causa o evento che ne contribuisca contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro :
- a) guerra, invasione, atti da parte di forze nemiche straniere, ostilità o operazioni belliche (sia in caso di guerra dichiarata o non dichiarata) guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, agitazioni civili che assumono le proporzioni o il livello di un'insurrezione, militare o di usurpazione di potere;
 - b) qualsiasi fatto o atto di terrorismo.

Ai fini della presente esclusione, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i) o governo(i) e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente assicurazione esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da, o conseguente da, o in connessione con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto relativo al punto 1 e/o 2 che precede.

Nel caso che gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente clausola risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto.

- 18.13 Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall'incapacità totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.
- 18.14 la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto
- 18.15 In caso di incarichi professionali acquisiti per Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, viene convenuto fra le Parti che restano esclusi dalla copertura i danni indotti, connessi o derivanti, anche in via indiretta, da:
- 1) perdita, totale o parziale, di produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti), sia di natura qualitativa che quantitativa;
 - 2) ogni oscillazione di valore o di quotazione di qualsiasi produzione agricola (colture e raccolti).
- 18.16 Nel caso di incarichi professionali acquisiti in regime di General Contracting o Chiavi in Mano, viene convenuto fra le Parti che le esclusioni di cui all'Art. 18 Comma 5 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione si intendono annullate e così sostituite:

Quest'assicurazione non vale per i danni indotti, connessi o derivanti da :

- Attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree dove verranno eseguite le opere;
- Svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza, dei servizi relativi o della manodopera, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti eventualmente previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
- Superamento dei budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l'esecuzione delle opere, da qualsivoglia preventivo ovvero da qualsiasi altro limite di spesa;
- Mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi contrattualmente stabiliti dal contratto;
- Sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e comunque da un accertato stato di insolvenza dei soggetti indicati nel presente paragrafo;
- Predisposizione o la mancata predisposizione di piani per la sicurezza o delle procedure relative connessi con il progetto ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dalla legge 626/94 e 494/96;
- Predisposizione o dalla mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle rientranti legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente garanzia;

- Qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori non conformi al progetto e/o ai capitolati esecutivi (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva le planimetrie, i bozzetti e le specifiche tecniche) nel caso le opere vengano eseguite da :
 - a) l'Assicurato;
 - b) un subappaltatore dell'Assicurato;
 - c) ogni impresa, e/o controllata di ogni impresa, di cui l'Assicurato abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione nonché ogni impresa che abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione ovvero eserciti poteri di indirizzo o di gestione nell'Assicurato.

ART. 19 – CALCOLO DEL PREMIO

Il premio relativo al presente contratto ed inserito nel Modulo è convenuto in base agli introiti lordi del Contraente per l'anno finanziario immediatamente precedente l'inizio della copertura, come dichiarato nella Proposta, nonché nei casi in cui l'Assicurato sia il Capogruppo di un'associazione temporanea, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato. Resta convenuto tra le Parti che in ogni caso in premio minimo lordo comunque acquisito dagli Assicuratori non potrà essere inferiore all'1 per mille netto del massimale sottoscritto con un minimo netto di 1.750,00 Euro.

ART. 20 - GARANZIE SPECIALI

- 20.1 Qualora, a seguito di aggravamento del rischio e/o mancata o inesatta dichiarazione da parte dell'Assicurato, spettasse agli Assicuratori il diritto di annullare la presente Polizza, gli stessi avranno la facoltà di mantenere in vigore la garanzia assicurativa, escludendo soltanto le conseguenze di fatti o situazioni che avrebbero dovuto essere portati alla loro conoscenza alla decorrenza o al momento delle variazioni di rischio o del rinnovo.
- 20.2 Nel caso di mancata comunicazione o falsa dichiarazione in occasione del Rinnovo, gli Assicuratori rinunceranno al diritto di annullare la presente assicurazione purché:
- a) l'Assicurato sia in grado di dimostrare, a completa soddisfazione degli Assicuratori, che tale mancata comunicazione o falsa dichiarazione sia in buona fede e priva di ogni e qualsiasi intenzione dolosa.
 - b) il premio ed i termini della copertura verranno adeguati, sulla base dei tassi di mercato a discrezione degli Assicuratori, a quelli che sarebbero stati applicati qualora tali circostanze fossero state comunicate all'atto del rinnovo.

Ai fini della presente Condizione Particolare, la presente polizza sarà considerata come un rinnovo solo nel caso in cui la polizza di responsabilità professionale immediatamente precedente alla presente fosse emessa dagli stessi Assicuratori ed ai sensi della quale l'Assicurato avrebbe avuto diritto ad indennizzo.

ART.21 – DEFINIZIONI SPECIALI

21.1 Franchigia

Per "Franchigia" si intende l'importo a carico dell'Assicurato ai sensi delle Garanzie 1, 2 e 4 (A) dell'Art.12 delle Norme che Regolano l'Assicurazione, relativamente ad ogni richiesta di indennizzo presentata all'Assicurato per danni, costi e spese del richiedente. Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili, verranno considerati un'unica richiesta di indennizzo.

21.2 Dipendente

Qualsiasi persona, compresi i tirocinanti, che si trovino in qualsiasi rapporto di dipendenza con l'Assicurato o con i precedenti titolari della Società assicurata, al momento della verifica di qualsiasi atto di negligenza errore od omissione che provochi una richiesta di indennizzo nei confronti dell'Assicurato.

21.3 Incaricato

Qualsiasi persona o azienda, inclusi i consulenti e sub-consulenti, direttamente nominata dall'Assicurato o dai precedenti titolari che agisca per conto dell'Assicurato.

21.4 Precedenti Titolari

Qualsiasi persona, studio professionale o altra azienda al quale l'Assicurato sia subentrato nei diritti e responsabilità legali.

21.5 Assicurato

Si intende l'Assicurato colui che viene menzionato nel Modulo e così come indicato al punto 1 e 2 del questionario. Le persone elencate qui di seguito verranno indennizzate nella stessa maniera dell'Assicurato, relativamente alle richieste di indennizzo derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale o da quella dei precedenti titolari, fermo restando che ciascuna di esse dovrà, come se fosse l'Assicurato, osservare e rispettare i termini della presente assicurazione ove trovino applicazione:

- a) qualsiasi socio o ex-socio dell'Assicurato o, qualora esso sia deceduto, divenuto incapace, insolvente o sia stato condannato per il reato di bancarotta, i suoi rappresentanti legali relativamente alla responsabilità di legge a cui è tenuto tale socio o ex-socio;
- b) qualsiasi dipendente o qualora esso sia deceduto, divenuto incapace, insolvente o sia stato condannato per il reato di bancarotta, i suoi rappresentanti legali relativamente alla responsabilità di legge a cui è tenuto tale dipendente.

21.6 Documenti

Tutti i:

- a) documenti (esclusi i titoli al portatore, le cedole, le banconote o la valuta o altri titoli negoziabili);
- b) registrazioni di sistemi computerizzati;

di proprietà dell'Assicurato o per i quali l'Assicurato è responsabile.

ART. 22 - PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

22.1 a) L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo d'assicurazione di:

- 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
- 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

- b) L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.

- 22.2 Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione o atto giudiziario dovrà essere inoltrato agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione.
- 22.3 Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.
- 22.4 L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, a meno che questa non sia considerata contestabile con probabilità di successo da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.
- 22.5 Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, costi o spese del richiedente.
- 22.6 Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, l'Assicurato avesse diritto, o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza, gli Assicuratori risponderanno solo per le somme eccedenti il limite di indennizzo di tale altra polizza (Differenza di Limiti – D.I.L.) o per sinistri non coperti da tali altre polizze perché escluse o perché in franchigia e che invece sono coperti dalla presente polizza (Differenza di Condizioni e di Franchigie – D.I.C e D.I.E.).
- 22.7 L'Assicurato prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivategli da obbligazioni contrattuali o per legge. Se gli Assicuratori liquideranno danni o spese secondo i termini della presente polizza, l'Assicurato cederà agli Assicuratori tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per effettuarla. Gli Assicuratori rinunciano ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque dipendente o ex dipendente dell'Assicurato, incaricato, e di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti od omissioni dolosi, od atti criminali di tali persone.

ART. 23 - CONDIZIONI PARTICOLARI

- 23.1 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- 23.2 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 626 del 19.09.94 e sue successive modificazioni e integrazioni (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per

- l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli), nonché per l'attività di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori come previsto dal D. Lgs. 494 del 14.08.96 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- 23.3 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di "Servizio di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento" ex Art. 8 comma 5 del Regolamento attuativo alla Legge Merloni .
- 23.4 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di compilazione del "Fascicolo Fabbriato" per l'accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le deliberazioni approvate dai singoli Enti Locali Territoriali.
- 23.5 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di Project Management nel settore delle Costruzioni.
- 23.6 Per tutta la durata della polizza e fino alla data di scadenza inserita nel Modulo l'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alle garanzie richieste dall'Art. 30 comma 5 della Legge 109 dell'11.02.94 e sue successive modificazioni e integrazioni (la cosiddetta "Legge Merloni") nonché dall'Art. 105 del Regolamento D.P.R. 554/99, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni incarico soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema D.M. 123/04, a conferma della validità della copertura. Per tali certificati il premio relativo, è soggetto ad un minimo dell'1 per mille netto del massimale richiesto per il primo anno e dell'0,50 per mille per gli anni successivi ed è pagabile in soluzione unica anticipata alla data di emissione degli stessi. Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (Artt. 35-45 del DPR 554/99). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (Artt. 25-34 del DPR 554/99) se le attività professionali sono espletate per conto delle Stazioni Appaltanti mentre se le attività professionali sono espletate per conto degli Esecutori saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (Artt. 35-45 del DPR 554/99). Nel caso in cui il massimale dei certificati emessi secondo la legge Merloni sia inferiore al doppio dell'ammontare della franchigia di polizza, la franchigia applicabile ai certificati Merloni dovrà essere l'1% del valore delle parcelle dell'incarico assicurato con il minimo di 10.000,00 Euro per ogni sinistro, a meno che il massimale del Certificato Merloni sia minore o uguale a 20.000,00 Euro nel qual caso la franchigia si ridurrà a 2.500,00 Euro ed il premio minimo netto (oltre ad accessori ed imposte) sarà di 250,00 Euro. In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse e dei costi amministrativi pari al 10% del premio, soggetti comunque ad un minimo di Euro 250,00.
- a) 23.7 L'assicurazione può essere limitata, dietro specifica richiesta dell'Assicurato all'atto della stipula della polizza, agli incarichi per i quali vengano richieste le garanzie dell'Art. 30 comma 5 della Legge 109 dell'11.02.94 e sue successive modificazioni e integrazioni (la cosiddetta "Legge Merloni") nonché dall'Art. 105 del Regolamento D.P.R. 554/99, ed i relativi tassi di premio presenti nel Modulo si applicheranno al solo reddito lordo annuo derivante da detti incarichi. In questo caso l'Assicurato si impegna, per tutta la durata della polizza, a coprire con la presente tutti gli incarichi soggetti all'Art. 30 comma 5 della Legge Merloni e di converso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare le Dichiarazioni di cui all'Art. 105 comma 4 del Regolamento D.P.R. 554/99 nonché i relativi certificati secondo lo schema D.M. 123/04, a conferma della validità della copertura. Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (Artt. 35-45 del DPR 554/99). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (Artt. 25-34 del DPR 554/99) se le attività professionali sono espletate per conto delle Stazioni Appaltanti mentre se le attività professionali sono espletate per conto degli Esecutori saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (Artt. 35-45 del DPR 554/99). Per tali certificati il premio relativo è soggetto ad un minimo dell'1 per mille netto del massimale richiesto per ogni anno ed è pagabile in soluzione unica anticipata alla data di emissione degli stessi. In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause

non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse e dei costi amministrativi pari al 10% del premio, soggetti comunque ad un minimo di Euro 250,00.

La successiva estensione della garanzia assicurativa, alle condizioni della Convenzione OICE, a tutta l'attività professionale dell'Assicurato potrà essere effettuata solo dietro richiesta scritta dell'Assicurato, confermata dagli Assicuratori.

- 23.8 In caso di morte dell'Assicurato "unico titolare", l'assicurazione continua fino alla sua naturale scadenza a favore degli eredi purché questi ne rispettino le condizioni. Successivamente alla scadenza naturale del contratto si applica l'Art.23.9 che segue. Nel caso di morte di uno dei titolari, di dipendenti, di incaricati e di ogni altra persona fisica (o giuridica) che operi congiuntamente con l'Assicurato l'assicurazione continua anche a favore degli eredi del professionista deceduto sempre che sia rinnovata l'assicurazione originaria. In caso contrario risulta applicabile l'Art.23.9.
- 23.9 Nel caso di mancato rinnovo della copertura da parte dell'Assicurato "unico titolare" per causa di decesso o in quei casi in cui l'Assicurato cessi volontariamente l'attività professionale, gli Assicuratori si impegnano (su esplicita richiesta) ad estendere la garanzia, previo versamento di un premio aggiuntivo da concordarsi al momento delle stipulazione della presente polizza e ad ogni suo rinnovo sulla base dei tassi di mercato, ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla data di scadenza. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
- 23.10 Nel caso in cui la data di retroattività sia specificata nel Modulo, questa Assicurazione non opera per i sinistri, a carico dell'assicurato, avvenuti per la prima volta durante la validità della presente Assicurazione e scaturiti da responsabilità o presunte responsabilità professionali derivanti da atti, fatti od omissioni commessi prima della suddetta data di retroattività. Al momento della copertura iniziale di ciascun Assicurato dichiarato nel Modulo di Proposta, gli Assicuratori garantiranno un periodo di retroattività di 5 anni a condizione che l'Assicurato presenti una dichiarazione firmata ai sensi degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile in cui attesti di non essere a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad una richiesta di indennizzo. Gli Assicuratori si rendono disponibili a concedere, su richiesta dell'Assicurato, un'estensione illimitata del periodo di retroattività contro il pagamento di un premio aggiuntivo del 15%.
- 23.11 Ai soli fini del calcolo del premio le attività si intendono divise nelle seguenti Categorie :
- A) Tutte le attività rientranti nelle competenze professionali degli Assicurati (salvo quelle previste dai successivi punti), che a titolo esemplificativo ma non limitativo, sono previste dalla Legge 143 del 02.03.49, Legge 626 del 19.09.94 e Legge 494 del 14.08.95 e loro successive modificazioni ed integrazioni, svolta anche all'interno di contratti per Realizzazioni "Chiavi in Mano";
 - B)
 - i) Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Urbanistica e Territorio (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Pianificazione territoriale, Piani urbanistici (P.R.G., P.P., P.L., ecc.), Piani paesaggistici, Parchi naturali), Ingegneria ambientale (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Protezione e risanamento dell'ambiente, Studi di impatto ambientale, Monitoraggi e controlli ambientali, Sistemi per lo smaltimento e trattamento dei rifiuti (solidi, liquidi, gassosi);
 - ii) Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Utilizzo delle risorse del territorio, Produzioni agricole, Silvicultura e gestione forestale, Allevamento, Industria della pesca ed acquicoltura, Agroindustria, Meccanizzazione agricola, Bonifiche ed irrigazioni, Infrastrutture rurali;
 - iii) Consulenze Tecnico-economiche nel settore delle Pianificazioni (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Pianificazione e gestione delle risorse idriche,

Regimazione fluviale e sistemazioni idrogeologiche, Pianificazione dei trasporti, Sistemi di regolazione e gestione del traffico) e degli Studi (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Studi di pianificazione, Studi di mercato, Studi di fattibilità, Studi economici e finanziari, Studi di ricerca e sviluppo, Studi di project financing, Studi di valutazione dei rischi);

iv) Consulenze Tecnico-economiche nel settore della Geologia (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono prestazioni di Geologo rilevatore e Geomorfologo, Geologo applicato alle costruzioni e alla stabilità dei versanti, Geologo applicato alle georisorse, Idrogeologo, Geologo ambientale/Geochimica, Geofisico, Geologo applicato al restauro e alla conservazione dei beni culturali, Mineralista e Petrografo, Stratigrafo e Paleontologo, Sedimentologo, Conservatore di Musei di Storia Naturale);

v) Servizi professionali non soggetti a firma dell'Assicurato;

vi) Consulenza ed elaborazione di studi preliminari di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:

2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

08.10.01

NMA 2918

